



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Protezione civile*

unitacrisipiemonte@regione.piemonte.it

Torino, 3 Marzo 2020

prot.n. 10617

classificazione 13.220.90/2020C

Alle Province piemontesi

Alla Città Metropolitana di Torino

*Con preghiera di inoltrare a tutti i Comuni dei
rispettivi territori*

**E p.c.: Aziende Sanitarie della Regione
Piemonte**

Direzione Regionale Sanità

Egredi Prefetti della Regione Piemonte

**Oggetto: Emergenza "Coronavirus" - prescrizioni sulla permanenza domiciliare ai sensi dell'art.3,
comma 2 del DPCM 1 Marzo 2020 e D.L. 2 Marzo 2020 n. 9, art.35.**

Seguito nota Unità di Crisi n. 10015 del 01/03/2020

Ad integrazione della nota di cui al seguito, inerente l'oggetto, si richiamano le Amministrazioni Locali in indirizzo (per il tramite delle rispettive province e Città Metropolitana), all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del DPCM 1 Marzo 2020, circa le "prescrizioni sulla permanenza domiciliare" cui avviare i soggetti in sorveglianza per l'emergenza in corso, anche in virtù di quanto ulteriormente previsto all'art. 35 del D.L. 2 Marzo 2020 n. 9.

Il Coordinatore Generale U.C.R.
Dott. Mario RAVIOLO

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026)

(GU n.53 del 2-3-2020)

Vigente al: 2-3-2020

Capo I

SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Preso atto dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per la pubblica amministrazione, della salute, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le pari opportunita' e la famiglia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie e per gli affari europei;

· E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020

1. All'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019,

valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità'.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 35

Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti

1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali.

Art. 36

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 19, comma 2, 22, 24, 25, 27, 33 e degli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3;

d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,386 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Protezione civile

unitacr@regione.piemonte.it

Torino, 01/03/2020

prot.n. 10015/

classificazione 13.220.80/2020C

Alle Aziende Sanitarie della Regione
Piemonte

Alle Prefetture

Ai Sindaci *PER IL TRASFERIMENTO DELLE RESPONSABILITÀ*

Oggetto: competenze misure di profilassi e isolamento

Vista la Ordinanza del Ministero della Salute del 21.02.2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione COVID - 19", con riferimento all'articolo 1 comma 1 e comma 3, nel periodo contingente alle emergenza coronavirus le competenze circa la disposizione delle misure di profilassi e di isolamento sono delegate dai Sindaci ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.

Cordiali saluti

Il Coordinatore dell'Unità di Crisi
dott. Mario Raviolo

